

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 26/01/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Al ricorrente veniva notificato l'avviso di accertamento in oggetto emesso a seguito del carente versamento per ICI relativa all'anno in oggetto.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

1) la carenza di idonea motivazione;

2) nel merito osserva di essere stato residente nell'immobile in questione sino al 26/08/2004, ma in seguito l'immobile era destinato a dimora abituale del ricorrente ed i familiari sono tuttora residenti nell'immobile.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, nel merito, riconoscersi l'applicazione della aliquota delle abitazioni principali e della conseguente detrazione di imposta, con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 18/10/2010 si costituiva il Comune di Sesto San Giovanni rilevando la legittimità dell'avviso di accertamento in ordine alla motivazione completa ed esaustiva. In ordine al merito il Comune rileva che l'imposta, nell'anno di riferimento era dovuta con aliquota ridotta, per le abitazioni adibite a residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria, così come la detrazione spettante. Nel caso il ricorrente risulta residente nel comune di Desenzano del Garda, pur conservando l'intestazione delle utenze nella abitazione di Sesto San Giovanni. Rileva inoltre che una nota informativa il comune di Desenzano del Garda chiedeva al Comune di Sesto San Giovanni notizie in merito alla posizione del ricorrente facendo presente che quest'ultimo aveva proposto formale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo la mancata applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale in quanto l'immobile in quel comune era adibito ad abitazione principale, precisando di non avere applicato l'imposta e la detrazione prevista in tale fattispecie per l'immobile di sua proprietà sito nel comune di Sesto San Giovanni.

Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria del 11/11/2011 parte ricorrente rileva che la vertenza con il Comune di Desenzano del Garda si riferisca, ad altro anno, il 2004 riportandosi alle motivazioni del ricorso introduttivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In ordine alla carenza di motivazione si osserva che nell'avviso di accertamento impugnato contiene i motivi in base ai quali il Comune ha ritenuto doversi procedere al recupero dell'ICI non versata. Tali motivi hanno consentito al ricorrente di conoscere i presupposti sui quali l'atto si fonda e di adeguatamente difendersi.

In ordine alla rettifica del Comune si rileva che non vi è dimostrazione da parte del ricorrente che nell'immobile in questione vi sia la sua residenza o, comunque, la sua abitazione, in ogni caso il fatto che i suoi familiari vi risiedano non è motivo sufficiente per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale del proprietario dell'immobile.

Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.

In considerazione della natura delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.